

COMUNE DI MALETTO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento, da parte del personale interno, di funzioni tecniche relative ad appalti di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 113, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 1

Oggetto -Definizioni -Ambiti di applicazione

1. Le norme del presente Regolamento hanno lo scopo di definire i criteri e le modalità di ripartizione dell'incentivo, nonché di definire le spese tecniche e strumentali di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, c.d. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", in attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE che, nel seguito, verrà indicato come "Codice". Si precisa che con la dizione " Regolamento" si intende il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e con la dizione "Comune" si intende il Comune di Maletto.
2. L'incentivo di cui al comma precedente è riferito allo svolgimento delle attività di programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico di procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico, ove necessario.
3. Alla ripartizione del fondo partecipano il responsabile unico di procedimento del servizio interessato ed i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche di cui al precedente comma 1, nonché i loro collaboratori, così come identificati con atto formale da parte del competente responsabile.
4. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.
5. Rientrano nell'ambito applicativo del presente regolamento le funzioni tecniche di cui al precedente comma 1 finalizzate a consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Art. 2

Destinazione e ripartizione del fondo

1. L'incentivo di cui all' art. 113 del Codice è destinato, sulla base di quanto stabilito con i criteri in seguito specificati, al personale del Comune per lavori, servizi e forniture.
2. L'incentivo è ripartito tra le seguenti figure professionali ed attività:
 - Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);
 - attività di programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture(Prog. Triennale OO.PP. – P.E.G.);
 - verifica preventiva dei progetti (Art. 26 del Codice, ex art. 112 D.Lgs. 163/2006 ed ex art. 30, comma 6, della Legge 109/1994);
 - predisposizione e controllo procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
 - collaudo tecnico – amministrativo, statico ovvero verifica di conformità (Art. 102 del Codice)
 - collaboratori tecnici e/o amministrativi, intendendo per tali coloro che partecipano, mediante contributo intellettuale e materiale, all'attività del responsabile del procedimento nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori ed alla relativa contabilizzazione.

Art. 3

Costituzione e quantificazione del fondo per la progettazione e l'innovazione

1. Come previsto dall'art. 113, comma 2, del Codice, il fondo per la progettazione e l'innovazione è costituito da risorse finanziarie pari al 2% dell'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara.
2. L'ammontare dell'incentivo, ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice, si intende al lordo di tutti gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione.
3. L'importo del fondo di cui al precedente comma 1 viene inserito nel quadro economico del progetto, fra le somme a disposizione dell'Amministrazione.
4. A prescindere dall'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, come prescritto dal citato art. 113, co. 3, l'80% delle risorse finanziarie del fondo di cui al precedente comma 1 sarà ripartito tra le varie figure professionali intervenute e le attività, in base alle seguenti percentuali:
 - a) Responsabile Unico del Procedimento: 25%;
 - b) Attività di programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture; Verifica preventiva dei progetti e Predisposizione e controllo procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici: 55% ;
 - c) Direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione:
 - d) Collaudo tecnico – amministrativo, statico ovvero verifica di conformità:
 - e) Supporto al RUP, collaboratori tecnici ed amministrativi: 20%.
5. Le quote di cui ai suddetti punti a), b), c), d) ed e) del precedente comma 4 vengono ripartite tra le diverse figure professionali di natura tecnica e amministrativa, su indicazione del R.U.P., in conformità alle percentuali indicate nella seguente tabella e previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati e della loro stretta attinenza all'incarico per il quale la norma prevede l'incentivo:

A	Responsabile Unico del Procedimento		25%
a.1	Attività approvazione progetto o atti per servizi e forniture	7%	
a.2	Attività di programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture	4%	
a.3	Predisposizione e controllo procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici	5%	
a.4	Direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione	7%	
a.5	Collaudo tecnico – amministrativo, statico ovvero verifica di conformità	2%	
Totale			25%
B	Attività di programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture; Verifica preventiva dei progetti e Predisposizione e controllo procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici		30%
b.1	Predisposizione e controllo procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici	7%	
b.2	Attività di programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture	4%	
b.3	Verifica preventiva dei progetti	19%	
Totale			30%
C	Direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione		12%
D	Collaudo tecnico – amministrativo, statico ovvero verifica di conformità		8%
E	Collaboratori tecnico-amministrativi		
e.1	Supporto tecnico-amministrativo al R.U.P.	7%	
e.2	Supporto tecnico-amministrativo attività di programmazione	3%	
e.3	Supporto tecnico-amministrativo per verifica preliminare dei progetti	4%	
e.4	Supporto tecnico-amministrativo attività di controllo procedure gara ed esecuzione contratti	3%	
e.5	Supporto tecnico-amministrativo per direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione	4%	
e.6	Supporto tecnico-amministrativo per collaudo tecnico-amministrativo e statico o per verifica di conformità	4%	
Totale			25%
Totale del 100% sulla quota dell'80% del 2%			100%

6. I corrispettivi relativi alle prestazioni di cui al precedente comma 4, non svolte da dipendenti del Comune, in quanto affidate a professionisti esterni, ovvero prive dell'accertamento positivo in ordine alle attività da svolgersi, costituiscono economie.

7. Qualora si proceda direttamente alla redazione del progetto esecutivo, se munito degli elaborati descrittivi e grafici di cui all'art. 93 del Codice e dei corrispondenti articoli di Regolamento, l'aliquota da corrispondere al progettista/i comprende anche quelle relative alla progettazione preliminare e definitiva.

8. Nel caso in cui il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, al direttore dei lavori spetta anche l'aliquota prevista per il collaudo.

9. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici, previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli Istituti Scolastici Superiori.

Art. 4

Ripartizione dell'incentivo per la progettazione

1. La distribuzione dell' 80% delle risorse del fondo è proposta dal Responsabile Unico del Procedimento, in conformità a quanto indicato ai commi 4 e 5 del precedente art. 3, dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato, nonché la completezza degli elaborati presentati rispetto a quanto previsto dalle norme di cui all'art. 1, comma 1.

2. Il provvedimento di liquidazione degli incentivi è di competenza dell'Area Tecnica, che vi provvede sulla scorta dell'autorizzazione e delle indicazioni fornite dal Responsabile Unico del Procedimento.

3. L'incentivo può essere erogato:

- al direttore dei lavori, alla sua struttura di supporto al collaudatore tecnico-amministrativo, all'eventuale Collaudatore Statico o per la Verifica di Conformità, dopo l'approvazione dei relativi atti;
- al Tecnico per la verifica preliminare del progetto, dopo il verbale di Validazione del R.U.P.;
- al Responsabile Unico del Procedimento e ai Collaboratori a supporto secondo le modalità sotto specificate:

- il 50% dopo l'approvazione in linea amministrativa del progetto esecutivo;

- il restante 50% dopo l'approvazione del certificato di collaudo della verifica di conformità.

4. Qualora il Comune non intenda più eseguire l'intervento o non intenda più procedere all'aggiudicazione dell'opera, si procederà alla liquidazione dell'incentivo spettante al personale dipendente intervenuto per le attività effettivamente svolte e portate a termine.

5. Il tetto quantitativo individuale previsto dall'art. 113 del Codice, deve essere riferito all'epoca della effettiva prestazione e non al momento del pagamento dell'incentivo.

Art. 5

Sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento

Revoca degli incarichi

1. Il Responsabile Unico del Procedimento, per le fasi ricadenti sotto la propria responsabilità, può essere sostituito con altro Responsabile nei seguenti casi:

a) decadenza del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età;

b) trasferimento ad ufficio non facente parte del Comune, ovvero ad altro ufficio dello stesso Comune, ma con impossibilità a proseguire l'incarico per comprovate ragioni;

c) revoca dell'incarico per gravi inadempienze e/o inosservanze.

In tali casi, ad eccezione del punto c), il Responsabile Unico del procedimento ha diritto alla corresponsione della quota parte dell'incentivo relativa alle attività effettivamente svolte e certificate dal Responsabile Unico del Procedimento subentrante, e quantificata in base alle aliquote di cui all'art. 3, comma 5, del presente Regolamento. Analogamente si procederà nei confronti delle altre figure professionali ed amministrative.

2. Intervenuta la sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento, ovvero delle figure tecniche e/o amministrative costituenti l'ufficio, cessano, contestualmente, le responsabilità di natura amministrativa, tecnica e personale, salvo quelle connesse con la fase direttamente espletata.

Art. 6

Spese tecniche e strumentali

1. Le spese tecniche da prevedersi nel quadro economico di ciascun progetto di lavori, servizi e forniture, devono comprendere, ove l'importanza e/o la complessità dell'opera o del lavoro lo richiedano, l'assicurazione dei dipendenti incaricati, e più precisamente: del RUP, del Tecnico per la Verifica preliminare, del direttore dei lavori e del Collaudatore o per la Verifica di Conformità. In particolare, ai sensi dell'art. 270, comma 1, del Regolamento, la stazione appaltante provvede, a fare data dal contratto, a contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali, sostenendo l'onere del premio con i fondi appositamente accantonati nel quadro economico come in precedenza specificato. L'importo da garantire non può essere superiore al dieci per cento del costo di realizzazione dell'opera progettata e la garanzia copre, oltre ai rischi professionali, anche il rischio per il maggior costo per le varianti previste dal Codice.

2. Le spese tecniche di cui al precedente comma 1 devono prevedere, anche, eventuali spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici, così come stimate dal progettista in fase di redazione del progetto.

Art. 7

Disposizioni finali

1. Gli incentivi di cui al presente regolamento non si estendono alle attività manutentive, riguardando esclusivamente lavori, servizi e successivi alla data di entrata in vigore del Codice. Restano altresì esclusi dall'incentivo gli atti di pianificazione.

2. Le norme del presente regolamento dovranno essere rettifiche in dipendenza di eventuali modifiche del Codice e/o del relativo Regolamento di attuazione apportate mediante leggi successive. In tale evenienza, in attesa della formale modifica del presente Regolamento, si applicherà la norma così come novellata.

3. Il presente Regolamento sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale dello stesso.